



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Maggio 2025

---

# **Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2025 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia**

---

## Indice

1.	Punti essenziali del progetto .....	1
2.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni .....	1
3.	Ripercussioni su economia, ambiente e società .....	1
4.	Conformità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo .....	2

## 1. Punti essenziali del progetto

Dall'esecuzione delle modifiche dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) entrate in vigore il 1° gennaio 2025 è emerso che in esse non sono stati presi in considerazione alcuni punti.

A seguito della nuova competenza di pronovo per quanto concerne i contributi d'investimento per gli impianti a biomassa e gli impianti eolici, il premio di mercato fluttuante e i contributi alle spese d'esercizio, la formulazione all'articolo 32 viene modificata, sostituendo «l'UFE» con «l'autorità competente». Nell'articolo 48 viene corretto il rimando legislativo. L'articolo 87h è abrogato, poiché è diventato superfluo a causa dell'evoluzione dell'articolo 87f nel corso del processo legislativo e poiché contiene una contraddizione contenutistica rispetto allo stesso articolo 87f.

Nell'allegato 1.5 in primo luogo viene sostituito il termine «Direzione generale delle dogane» con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» e, in secondo luogo, la prova del rispetto dei requisiti ecologici minimi del gas naturale acquisito dalla rete di distribuzione del gas naturale deve ora essere fornita mediante garanzie di origine. Prima del 1° gennaio 2025 si doveva fornire la prova che il servizio di clearing istituito dal settore avesse registrato in uscita la quantità di gas corrispondente come gas biogeno. In terzo luogo il termine «carburanti e combustibili biogeni» viene sostituito con il termine «carburanti e combustibili rinnovabili». Questa modifica dipende dall'introduzione dell'articolo 35d nella legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01).

Poiché possono nuovamente beneficiare dell'aliquota per gli impianti integrati, anche per gli impianti fotovoltaici integrati di grandi dimensioni messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025 è necessario dimostrare che si tratta effettivamente di tale tipo di impianti. Di conseguenza l'allegato 2.1 numero 4.2 lettera e precisa che, anche nel caso degli impianti integrati messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025, la notifica di messa in esercizio deve essere corredata di fotografie.

Nell'allegato 2.5 numero 5.3 viene precisata la formulazione, che nella versione precedente era ambigua. Si tratta di una modifica puramente linguistica, dal punto di vista materiale non è cambiato nulla. Questo numero disciplina per quanto tempo dopo il rilevamento dei geodati il promotore del progetto ha un diritto di utilizzazione esclusivo, prima che vengano pubblicati i geodati primari e i geodati primari processati e siano a disposizione anche di altri attori. Poiché la costosa rilevazione di questi dati è stata cofinanziata con fondi pubblici, non solo un singolo individuo, ma tutti gli attori devono poterne beneficiare dopo un periodo di protezione.

Per poter beneficiare del bonus per lo sfruttamento del calore, secondo i commenti alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025 gli impianti che utilizzano al massimo il 20 % di cosubstrato devono sfruttare una quota minore del calore netto rispetto agli impianti che utilizzano una percentuale maggiore di cosubstrato. L'agevolazione dovrebbe applicarsi anche agli impianti che non utilizzano alcun cosubstrato. Tuttavia l'allegato 5 numero 3.6.1 lettera a finora si riferiva solo agli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4. Ciò viene corretto includendo ora anche gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.5.

## 2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.

## 3. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.

#### **4. Conformità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo**

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.